



UNIONE EUROPEA



CITTA' DI SCAFATI

**allegato n. 1**  
**PLANIMETRIA CATASTALE**

*la planimetria non è aggiornata pertanto si deve tenere presente che alcuni degli immobili riportati non sono esistenti*





UNIONE EUROPEA



CITTA' DI SCAFATI

**allegato n. 2**

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
REGIONALE DEL FIUME SARNO


Carta delle Fasce fluviali

Carta della pericolosità

Carta del rischio frana


Carta del rischio idraulico





Carta delle fasce fluviali

- Fascia A Valliva
- Fascia A Montana
- Fascia B Valliva
- Fascia B Montana
- Fascia C








Autorità di Bacino del Sarno

- Pericolosità Bassa o trascurabile
- Pericolosità media (Frane a cinematica lenta)
- Pericolosità media (Frane a cinematica rapida)
- Pericolosità elevata
- Pericolosità molto elevata



Tav. IGM 466074


Scala 1:5000





Autorità di Bacino del Sarno


- Rischio moderato
- Rischio medio
- Rischio elevato
- Rischio elevato potenziale
- Rischio molto elevato
- Rischio molto elevato potenziale



Tav. IGM 466074


Scala 1:5000





Autorità di Bacino del Sarno

- Rischio Moderato
- Rischio Medio
- Rischio Elevato
- Rischio Elevato Potenziale
- Rischio Molto Elevato
- Rischio Molto Elevato Potenziale





## Indice

<b>TITOLO I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1.	<i>Finalità e contenuti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.....</i>	<i>4</i>
ARTICOLO 2.	<i>Definizione della soglia di rischio accettabile.....</i>	<i>5</i>
ARTICOLO 3.	<i>Elaborati del piano.....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 4.	<i>Ambiti territoriali di applicazione.....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 5.	<i>Procedimento di adozione e pubblicità del piano stralcio.....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 6.	<i>Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato.....</i>	<i>7</i>
ARTICOLO 7.	<i>Attività di controllo dell'Autorità di bacino.....</i>	<i>8</i>
 <b>TITOLO II.</b>	 <b>RISCHIO IDRAULICO.....</b>	 <b>9</b>
CAPO I.	<b>PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO.....</b>	<b>9</b>
ARTICOLO 8.	<i>Disposizioni generali.....</i>	<i>9</i>
ARTICOLO 9.	<i>Interventi per la riduzione del rischio e interventi di sistemazione ambientale.....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 10.	<i>Studi di compatibilità idraulica nelle aree a rischio idraulico.....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 11.	<i>Ipotesi di delocalizzazione dalle aree a rischio idraulico.....</i>	<i>10</i>
CAPO II.	<b>AREE A RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO.....</b>	<b>11</b>
ARTICOLO 12.	<i>Disposizioni generali.....</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 13.	<i>Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.....</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 14.	<i>Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili.....</i>	<i>12</i>
CAPO III.	<b>AREE A RISCHIO IDRAULICO ELEVATO.....</b>	<b>13</b>
ARTICOLO 15.	<i>Disposizioni generali.....</i>	<i>13</i>
ARTICOLO 16.	<i>Interventi ammessi sul patrimonio edilizio.....</i>	<i>13</i>
CAPO IV.	<b>AREE A RISCHIO IDRAULICO MEDIO E MODERATO.....</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 17.	<i>Disposizioni comuni per le aree a rischio idraulico medio e moderato.....</i>	<i>14</i>
ARTICOLO 18.	<i>Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio.....</i>	<i>14</i>
ARTICOLO 19.	<i>Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico moderato.....</i>	<i>15</i>
 <b>TITOLO III.</b>	 <b>RISCHIO DA DISSESTI DI VERSANTE.....</b>	 <b>16</b>
CAPO I.	<b>PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA DISSESTI DI VERSANTE.....</b>	<b>16</b>
ARTICOLO 20.	<i>Disposizioni generali.....</i>	<i>16</i>
ARTICOLO 21.	<i>Opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, interventi di sistemazione ambientale per la messa in sicurezza delle aree a rischio e la riduzione del rischio da dissesti di versante.....</i>	<i>17</i>
ARTICOLO 22.	<i>Studio di compatibilità idrogeologica nelle aree a rischio da dissesti di versante.....</i>	<i>17</i>

ARTICOLO 23.	<i>Ipotesi di delocalizzazione dalle aree a rischio da dissesti di versante.</i>	17
CAPO II.	AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO DA DISSESTI DI VERSANTE.	18
ARTICOLO 24.	<i>Disposizioni generali.</i>	18
ARTICOLO 25.	<i>Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.</i>	18
ARTICOLO 26.	<i>Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili.</i>	19
CAPO III.	AREE A RISCHIO ELEVATO DA DISSESTI DI VERSANTE.	20
ARTICOLO 27.	<i>Disposizioni generali.</i>	20
ARTICOLO 28.	<i>Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.</i>	20
CAPO IV.	AREE A RISCHIO MEDIO E MODERATO DA DISSESTI DI VERSANTE.	20
ARTICOLO 29.	<i>Disposizioni comuni per le aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante.</i>	20
ARTICOLO 30.	<i>Interventi consentiti nelle aree a rischio medio da dissesti di versante.</i>	21
ARTICOLO 31.	<i>Interventi consentiti nelle aree a rischio moderato da dissesti di versante.</i>	21
<b>TITOLO IV.</b>	<b>DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DAL PERICOLO IDROGEOLOGICO.</b>	<b>22</b>
CAPO I.	PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLO IDROGEOLOGICO.	22
ARTICOLO 32.	<i>Finalità e contenuti.</i>	22
ARTICOLO 33.	<i>Disposizioni generali.</i>	22
ARTICOLO 34.	<i>Criteri e linee guida per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico nelle fasce fluviali e nelle aree di pericolo da dissesti di versante.</i>	23
ARTICOLO 35.	<i>Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche.</i>	23
ARTICOLO 36.	<i>Esercizio delle attività agricole.</i>	24
ARTICOLO 37.	<i>Esercizio delle attività silvocolturali.</i>	24
ARTICOLO 38.	<i>Disciplina delle attività estrattive.</i>	25
CAPO II.	DISCIPLINA SPECIFICA DELLE FASCE FLUVIALI.	26
ARTICOLO 39.	<i>Disciplina dell'assetto idrografico.</i>	26
ARTICOLO 40.	<i>Studio di compatibilità idraulica.</i>	27
ARTICOLO 41.	<i>Aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali.</i>	28
ARTICOLO 42.	<i>Interventi sul patrimonio edilizio nelle fasce fluviali.</i>	28
ARTICOLO 43.	<i>Realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle fasce fluviali.</i>	29
ARTICOLO 44.	<i>Individuazione e delimitazione delle sottofasce B1, B2, B3.</i>	30
ARTICOLO 45.	<i>Disposizioni comuni per le sottofasce B1, B2, B3.</i>	30
ARTICOLO 46.	<i>Disposizioni specifiche per le sottofasce B1, B2, B3.</i>	31
CAPO III.	DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE DI PERICOLO DA DISSESTI DI VERSANTE.	32
ARTICOLO 47.	<i>Criteri, modalità e linee guida per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa, sistemazione ed uso del suolo.</i>	32
ARTICOLO 48.	<i>Studio di compatibilità idrogeologica.</i>	33
ARTICOLO 49.	<i>Gestione dei vincoli idrogeologici.</i>	33
ARTICOLO 50.	<i>Interventi sul patrimonio edilizio nelle aree di pericolo da dissesti di versante.</i>	34



<i>ARTICOLO 51. Realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolo da dissesti di versante.....</i>	<i>35</i>
--	-----------

<b>TITOLO V. ATTUAZIONE DEL PIANO.....</b>	<b>36</b>
--	-----------

<i>ARTICOLO 52. Modalità e strumenti di attuazione. ....</i>	<i>36</i>
<i>ARTICOLO 53. Vigilanza sull'attuazione del piano.....</i>	<i>37</i>
<i>ARTICOLO 54. Aggiornamento e varianti del piano. ....</i>	<i>37</i>
<i>ARTICOLO 55. Programmazione finanziaria.....</i>	<i>38</i>



## **TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.**

### **ARTICOLO 1. Finalità e contenuti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.**

1. Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico costituisce piano stralcio di bacino, ai sensi dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art.9 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8, valore di piano territoriale di settore. Il piano stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di bacino del Sarno.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed infine ai sensi del D.P.C.M. 29.9.1998, il piano stralcio per l'assetto idrogeologico:

- a) individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
- b) delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
- c) indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a scala provinciale e comunale;
- d) individua le tipologie, la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.

3. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in particolare gli obiettivi di:

- a) salvaguardare l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
- b) impedire l'insorgere o l'aumento dei livelli di rischio oltre la soglia del rischio accettabile così come definito al successivo articolo 2, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;
- c) prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di



pericolo, nei casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica;

- d) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;
- e) porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con la costituzione di vincoli, prescrizioni e destinazioni d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio;
- f) conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
- g) di conseguenza programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- h) programmare altresì la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- i) definire le necessità di manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia;
- j) indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.

4. A questi scopi inoltre il piano stralcio:

- a. costruisce un quadro conoscitivo dei processi di versante e fluviali attraverso la raccolta, l'organizzazione e l'integrazione delle conoscenze disponibili, in modo da rappresentare il quadro dei fenomeni dell'intero bacino su elaborati cartografici normalmente alla scala 1:25.000 o, per i casi particolarmente complessi, alla scala 1:5.000;
- b. produce la definizione del quadro della pericolosità del danno potenziale e del rischio idrogeologico esistente considerando le perimetrazioni dei dissesti e le rispettive interferenze con la presenza di beni e interessi vulnerabili;
- c. contiene un atlante delle perimetrazioni alle scale indicate delle aree soggette a quattro livelli di rischio a gravosità crescente.

## **ARTICOLO 2. Definizione della soglia di rischio accettabile.**

1. Si assume come "rischio accettabile" quel livello di rischio che verifica contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il rischio determinato dall'intervento da eseguire sia non superiore al valore R2, secondo la definizione del D.P.C.M. 29 settembre 1998;
- l'opera o l'attività prevista abbiano prevalente interesse pubblico o sociale;



- i costi che gravano sulla collettività per lo stato di rischio che si andrà a determinare siano minori dei benefici conseguiti dall'intervento.

2. Gli studi e le indagini necessari alle verifiche di cui al comma 1 sono riportati negli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica di cui agli articoli 40 e 48, prendendo a riferimento le tabelle per la determinazione del rischio di cui all'Allegato H.

### **ARTICOLO 3.            *Elaborati del piano.***

Il piano è costituito dagli elaborati seguenti:

- a. Relazione generale
- b. Relazione tecnica – Rischio Alluvioni
- c. Relazione tecnica – Rischio Frane
- d. Normativa di attuazione
- e. Linee guida per la redazione delle proposte d'intervento
- f. Quaderno delle opere tipo
- g. Elaborati cartografici

### **ARTICOLO 4.            *Ambiti territoriali di applicazione.***

1. Il piano stralcio con le relative norme di attuazione e prescrizioni si applica al territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale del Sarno, così come individuato dalla legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8, che si estende per una superficie di 715 km<sup>2</sup> circa, comprendendo il bacino idrografico del Fiume Sarno, i bacini dei torrenti della Penisola Sorrentina e dell'Isola di Capri ed i bacini dei torrenti vesuviani dei versanti meridionale ed orientale del complesso vulcanico del Vesuvio.
2. Il perimetro del territorio ed i Comuni in esso compresi sono riportati nell'allegato A alle presenti norme. Il piano stralcio interessa di conseguenza le aree di pericolo e di rischio idrogeologico ubicate nei territori di tali Comuni.
3. Nell'ipotesi di scostamenti o contrasti tra la perimetrazione di cui al precedente comma e le vigenti delimitazioni di bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali confinanti prevale, salvo varianti, ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione e della localizzazione degli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici, la perimetrazione dei bacini nazionali e interregionali.

### **ARTICOLO 5.            *Procedimento di adozione e pubblicità del piano stralcio.***

1. Il piano stralcio è adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale del Sarno tenuto conto del parere della Conferenza programmatica indetta dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 365/2000, alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati.



2. L'Autorità di bacino provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione del piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. Copie integrali del piano adottato sono depositate presso l'Autorità di bacino del Sarno, le Province di Avellino, Napoli e Salerno e la Regione Campania. Di tale deposito è data comunicazione ai Comuni interessati.

**ARTICOLO 6.                    *Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato.***

1. Le norme di attuazione e le prescrizioni che accompagnano il piano stralcio sono tutte immediatamente vincolanti dalla data di adozione da parte del Comitato Istituzionale.

2. Fino alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione del piano stralcio restano in vigore le misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio adottate dall'Autorità di bacino in sede di approvazione del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico più alto.

3. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge n. 365/2000 le previsioni e le prescrizioni del piano stralcio adottato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

4. A decorrere dalla medesima data di adozione del piano stralcio le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni del piano stralcio relativamente alle aree perimetrate ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori.

5. I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati e relativi ad abusi edilizi realizzati entro il 31 dicembre 1993 all'interno delle aree perimetrate dal presente piano possono essere perfezionati positivamente, anche relativamente alle opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che - considerate natura, destinazione dei lavori eseguiti e rilevanza delle alterazioni prodotte - l'Amministrazione Comunale concedente accerti che gli interventi abusivamente realizzati non siano tali da pregiudicare gli interessi tutelati dalle misure di salvaguardia dai rischi idrogeologici, verificandone altresì la coerenza con i criteri indicati all'articolo 8, comma 6, e all'articolo 20, comma 6 delle presenti norme. Il rilascio di autorizzazioni e concessioni in sanatoria ai sensi del presente comma non costituisce, in ogni caso, attestazione di messa in sicurezza dal pericolo idrogeologico.

6. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione e provvedimenti equivalenti i cui lavori siano stati iniziati prima dell'adozione del piano.

7. Il piano stralcio è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo; ai suoi indirizzi ed obiettivi vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale che in coerenza ed a completamento di quelli indicati all'art.17, comma 4, della Legge 183/1989 sono di seguito individuati: piani territoriali e programmi regionali di cui alle legge n. 984/1977, nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture mediterranee, dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, della vitivinicoltura; piani di tutela delle acque; piani di smaltimento e gestione dei rifiuti; piani di bonifica; piani delle attività estrattive; pianificazione di reti e servizi infrastrutturali di rilevanza strategica ed economico-sociale; pianificazioni



agroforestali e piani di assestamento forestale; pianificazione dell'uso del territorio per attività produttive (industriali, commerciali, e/o comunque di rilevante valore socio-economico).

**ARTICOLO 7.           Attività di controllo dell'Autorità di bacino.**

1. L'Autorità di bacino regionale del Sarno esprime pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti sulla compatibilità con le norme di attuazione del piano stralcio.

2. All'Autorità di bacino sono sottoposti per il parere di cui al comma 1 i seguenti atti:

- a) i programmi di interventi per la mitigazione del rischio;
- b) i piani territoriali di coordinamento provinciale;
- c) gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti;
- d) piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;
- e) i piani regionali di settore nelle materie di cui all'articolo 17 della legge n. 183/1989;
- f) i piani regionali delle attività estrattive;
- g) i piani attuativi;
- h) le richieste di concessione e di autorizzazione alla ricerca di risorse idriche;
- i) i progetti di realizzazione e ristrutturazione edilizia – questi ultimi solo laddove comportano aumenti di volumi e superfici utili – di opere pubbliche localizzate nelle aree delimitate dal piano come fasce fluviali A e B, come aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante e come aree a rischio idrogeologico delle classi R4 e R3;
- l) gli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica *relativi a tutte le opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché relativi ad altri interventi consentiti dalle presenti norme qualora ricadenti in aree a rischio elevato e molto elevato, in aree a pericolosità per frana elevata e molto elevata e in fasce fluviali A e B;*
- m) i progetti di opere strutturali per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.

3. I pareri di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), oltre a quelli previsti ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 8/1994, sono di competenza del Comitato Istituzionale; quelli di cui ai punti g), h), i), l) ed m) sono delegati al Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.



## **TITOLO II. RISCHIO IDRAULICO.**

### **CAPO I. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO.**

#### **ARTICOLO 8. Disposizioni generali.**

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'articolo 3 definiscono le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).
2. In tutte le aree a rischio idraulico si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.
3. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo II, Capi II, III e IV.
4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo II, anche in riferimento ai paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40.
5. Tutte le nuove attività opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato e nella Regione Campania.
6. Tutte le nuove attività opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere tali da:
  - migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
  - non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico, né localmente né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
  - non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
  - non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
  - garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;



- limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale;
- salvaguardare la risorsa acqua in funzione del minimo deflusso vitale o della potenzialità della falda.

7. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio idraulico sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come eventualmente integrate dalle norme di settore emanate dalla Regione Campania.

**ARTICOLO 9.            *Interventi per la riduzione del rischio e interventi di sistemazione ambientale.***

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono ammessi:

- a. gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
- b. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica", e in coerenza ai contenuti tecnici di cui al manuale delle attività consigliate in campo agricolo, forestale e silvo-pastorale in relazione alle condizioni di rischio considerate;
- c. gli interventi urgenti delle autorità idrauliche e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

**ARTICOLO 10.        *Studi di compatibilità idraulica nelle aree a rischio idraulico.***

1. Nelle aree delimitate a rischio idraulico molto elevato ed elevato i progetti per interventi consentiti di nuova edificazione e infrastrutturazione sono accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40.

2. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato lo studio di compatibilità idraulica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto dalle norme nel presente Titolo II, Capo IV.

**ARTICOLO 11.        *Ipotesi di delocalizzazione delle aree a rischio idraulico.***

Per l'eventuale approvazione di misure di delocalizzazione da parte della Regione Campania in applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, entro dodici mesi dall'adozione del piano stralcio l'Autorità di bacino regionale, sentiti i comuni interessati, individua a fini ricognitivi le infrastrutture,



le attività ed i manufatti in condizioni di rischio idraulico per i quali sono impossibili o inefficaci interventi di mitigazione.

## **CAPO II. AREE A RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO.**

### **ARTICOLO 12. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II.
2. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato si applicano inoltre le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

### **ARTICOLO 13. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.**

1. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico.
2. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:
  - a) la demolizione senza ricostruzione;
  - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - c) il restauro, il risanamento conservativo;
  - d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio. In questi interventi è ammesso un aumento di superficie utile non superiore a quella esposta ad allagamento dei singoli edifici, purché con contestuale dismissione delle stesse superfici esposte e purché sia effettuata la verifica strutturale sull'idoneità delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
  - e) l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi, purché si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici, e sempre che l'installazione di tali impianti non comporti aumento del rischio;
  - f) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, purché diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da leggi;
  - g) la realizzazione di sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico urbanistico;
  - h) realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/1989 e successive m.i.;
  - i) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);



- l) i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso come incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo nella formulazione del DPCM 29.09.1998<sup>1</sup>;
  - m) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 10, per i casi elencati al comma precedente lo studio di compatibilità idraulica è obbligatorio per gli interventi di cui al punto c) sulle strutture in fondazione, al punto e) - limitatamente alla realizzazione di nuovi volumi tecnici - ed al punto h).
4. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito di edilizia pubblica e privata autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della legge n. 219/1981 e successive m.i. alla data di entrata in vigore delle presenti norme. Non sono invece ammessi interventi di nuova edificazione conseguenti a delocalizzazione ai sensi della stessa legge n. 219/1981 nel caso in cui comportino aumento dei livelli di rischio al di sopra della soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2 delle presenti norme.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi, alle medesime condizioni, per l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.

**ARTICOLO 14.            *Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili.***

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico;
- b) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali che non siano delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee opere di mitigazione del rischio. Non sono in ogni caso consentite le realizzazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico quali scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, né le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti, previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare, la cui ubicazione sia in contrasto con le norme del presente piano stralcio;

---

<sup>1</sup> Il DPCM 29.9.1998 (pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5.1.1999), meglio noto come Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del D.L. 180/98, al paragrafo 2.1. richiama il concetto di rischio, espresso in termini qualitativi come il prodotto di tre fattori secondo la formula:

$$\text{RISCHIO} = \text{PERICOLOSITÀ} \times \text{VALORE} \times \text{VULNERABILITÀ}$$



- c) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
  - d) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
  - e) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti;
  - f) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
2. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del piano siano iniziati i lavori e purché prima del collaudo siano realizzate idonee opere per la mitigazione del rischio.
3. Gli interventi consentiti dal presente articolo sono coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza in materia di protezione civile ed osservano le altre condizioni generali di cui all'articolo 8.

### **CAPO III. AREE A RISCHIO IDRAULICO ELEVATO.**

#### **ARTICOLO 15. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II.
2. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 8, nonché quelli indicati nei seguenti articoli del presente Titolo II, Capo III.
3. Nelle aree a rischio idraulico elevato si applicano inoltre le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

#### **ARTICOLO 16. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.**

1. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 del presente articolo, nelle aree ad elevato rischio idraulico sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente:
  - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, sempre che lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40 dimostri che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque economicamente rilevante sono realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
  - b) gli ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione e verificate dallo studio di compatibilità idraulica;
  - c) le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità dello studio di compatibilità idraulica nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia.



2. All'interno dei soli perimetri dei centri edificati, come individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971, la ricostruzione di edifici demoliti è possibile esclusivamente alla condizione di essere compatibile con la piena di riferimento. È ammesso il cambio di destinazione d'uso, a condizione che lo stesso non comporti aumento del rischio, inteso come incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29.09.1998. Negli stessi perimetri gli interventi di nuova costruzione previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati prima dell'adozione del presente piano sono ammessi soltanto se ricadenti all'interno delle zone urbane B di completamento definite dal D.M. 2 aprile 1968 e purché siano compatibili con la piena di riferimento.

#### **CAPO IV. AREE A RISCHIO IDRAULICO MEDIO E MODERATO.**

##### **ARTICOLO 17. Disposizioni comuni per le aree a rischio idraulico medio e moderato.**

1. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 8, nonché quelli indicati nei seguenti articoli 18 e 19.
2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali.
3. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato si applicano inoltre le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

##### **ARTICOLO 18. Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio.**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio idraulico medio sono altresì consentiti:
  - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;
  - b) le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati;
  - c) le nuove costruzioni isolate compatibili con la piena di riferimento.
  - d) i nuovi insediamenti produttivi;
  - e) l'adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti;
  - f) gli interventi di edilizia cimiteriale compatibili con la piena di riferimento;
2. Sono soggetti a previo studio di compatibilità idraulica gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente comma.



3. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono gli interventi e le opere pubbliche per cui alla data di adozione del piano fossero stati già iniziati i lavori.

**ARTICOLO 19.            *Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico moderato.***

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio idraulico moderato gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti e dalla normativa statale e regionale.



## **TITOLO III. RISCHIO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

### **CAPO I. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

#### **ARTICOLO 20. Disposizioni generali.**

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'articolo 3 delle presenti norme definiscono le aree a rischio da dissesti di versante molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).
2. In tutte le aree a rischio da dissesti di versante si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.
3. Nelle aree a rischio da dissesti di versante continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio, osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo III, Capi II, III e IV.
4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo III, anche in riferimento ai paragrafi 3.2.a) e 3.2.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 48.
5. Tutte le nuove attività opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da dissesti di versante devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato e nella Regione Campania.
6. Tutte le nuove attività opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da dissesti di versante devono essere tali da:
  - migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
  - non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante;
  - non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
  - non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
  - garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
  - limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;



- impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale;
- salvaguardare la risorsa acqua in funzione del minimo deflusso vitale o della potenzialità della falda.

7. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio da dissesti di versante sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come eventualmente integrate dalle norme di settore emanate dalla Regione Campania.

**ARTICOLO 21.      *Opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e interventi di sistemazione ambientale per la messa in sicurezza delle aree a rischio e la riduzione del rischio da dissesti di versante.***

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da dissesti di versante sono ammessi:

- a) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva, ivi compresa la loro manutenzione;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, a condizione che siano compatibili con la stabilità dei terreni e favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, purché coerenti alle prescrizioni tecniche di cui al manuale delle attività consentite e consigliati in campo agricolo forestale e silvo-pastorale in relazione alle condizioni di rischio considerate;
- c) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;
- d) gli interventi di manutenzione delle opere esistenti.

**ARTICOLO 22.      *Studio di compatibilità idrogeologica nelle aree a rischio da dissesti di versante.***

1. Nelle aree delimitate a rischio da dissesti di versante molto elevato ed elevato i progetti per interventi consentiti di nuova edificazione e infrastrutturazione sono accompagnati dallo studio di compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 48.

2. Nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante lo studio di compatibilità idrogeologica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto nel presente Titolo III, Capo IV.

**ARTICOLO 23.      *Ipotesi di delocalizzazione dalle aree a rischio da dissesti di versante.***

Per l'eventuale approvazione di misure di delocalizzazione da parte della Regione Campania in applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, entro dodici mesi dall'adozione del piano stralcio l'Autorità di bacino regionale, sentiti i comuni interessati, individua a fini ricognitivi le infrastrutture, le attività ed i manufatti in condizioni di rischio da dissesti di versante per i quali sono impossibili o inefficaci interventi di mitigazione.



**CAPO II. AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO DA DISSESTI DI VERSANTE.****ARTICOLO 24. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III.
2. Nelle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

**ARTICOLO 25. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.**

1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da dissesti di versante di cui all'articolo 20, tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico.
2. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da dissesti di versante sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:
  - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria;
  - c) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle costruzioni, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
  - d) l'installazione di impianti tecnologici irrinunciabili a giudizio dell'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione, posti a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi, purchè si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici;
  - e) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici ad uso residenziale, purchè diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da norme di legge;
  - f) la realizzazione di sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico urbanistico;
  - g) realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/1989 e successive m.i.;
  - h) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
  - i) i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso come incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo nella formulazione del DPCM 29.09.1998<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> Cfr. nota a pagina 12



- l) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.
- 3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, per i casi elencati al comma precedente lo studio di compatibilità idrogeologica è obbligatorio per gli interventi di cui al punto c) sulle strutture in fondazione, al punto d) - limitatamente alla realizzazione di nuovi volumi tecnici - ed al punto g).
- 4. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito di edilizia pubblica e privata autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della legge n. 219/1981 e successive m.i. alla data di entrata in vigore delle presenti norme. Non sono invece ammessi interventi di nuova edificazione conseguenti a delocalizzazione ai sensi della stessa legge n. 219/1981 nel caso in cui comportino aumento dei livelli di rischio al di sopra della soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2 delle presenti norme.
- 5. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi, alle medesime condizioni, per l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.

**ARTICOLO 26.            *Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili.***

- 1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da dissesti di versante sono ammessi esclusivamente:
  - a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico;
  - b) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
  - c) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
  - d) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idrogeologica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative;
  - e) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali;
  - f) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico che non abbiano natura di opere puntuali e che siano riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzate idonee opere di mitigazione o eliminazione del rischio ed inoltre a condizione di essere sottoposte ad una valutazione tecnico-economica di congruità. Non sono in ogni caso consentite le realizzazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico quali scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, né le opere a rete a servizio di



nuovi insediamenti, previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare, la cui ubicazione sia in contrasto con le norme del presente piano stralcio.

2. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del piano siano stati iniziati i lavori e purché prima del collaudo siano realizzate idonee opere per la mitigazione del rischio.

3. Gli interventi consentiti dal presente articolo sono coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza in materia di protezione civile ed osservano le altre condizioni generali di cui all'art. 20.

### **CAPO III. AREE A RISCHIO ELEVATO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

#### **ARTICOLO 27. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III.

2. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante sono consentiti, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 20, tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato nonché quelli indicati nei seguenti articoli del presente Titolo III, Capo III.

3. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

#### **ARTICOLO 28. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.**

Purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, e subordinatamente alle conclusioni dello studio di compatibilità idrogeologica, nelle aree ad elevato rischio da dissesti di versante sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente gli ampliamenti di edifici esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione.

### **CAPO IV. AREE A RISCHIO MEDIO E MODERATO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

#### **ARTICOLO 29. Disposizioni comuni per le aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante.**

1. Nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 20, nonché quelli indicati nei seguenti articoli 30 e 31.

2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante:

- sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali.



- sono accompagnati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi del DM 11 marzo 1988, estese ad un ambito morfologico o un tratto di versante significativo.

3. Nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

**ARTICOLO 30.            *Interventi consentiti nelle aree a rischio medio da dissesti di versante.***

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio medio da dissesti di versante sono esclusivamente consentiti:
  - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;
  - b) le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati;
  - c) i nuovi insediamenti produttivi;
  - d) la realizzazione e l'ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non altrimenti localizzabili;
  - e) l'adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti;
  - f) gli interventi di edilizia cimiteriale.
2. Sono soggetti a previo studio di compatibilità idrogeologica, da sottoporre anche al parere dell'Autorità di bacino, gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f) di cui al precedente comma.
3. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono gli interventi e le opere pubbliche per cui alla data di adozione del piano fossero stati già iniziati i lavori.

**ARTICOLO 31.            *Interventi consentiti nelle aree a rischio moderato da dissesti di versante.***

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale.



## **TITOLO IV. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DAL PERICOLO IDROGEOLOGICO.**

### **CAPO I. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLO IDROGEOLOGICO.**

#### **ARTICOLO 32. Finalità e contenuti.**

1. Le disposizioni del presente Titolo IV contengono prescrizioni generali e specifiche e di obiettivo nonché linee guida in materia di assetto e gestione del territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modalità di esercizio di attività economiche o altre attività antropiche allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici e di impedire la nascita di nuove situazioni di rischio superiori alla soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2 a carico degli elementi definiti vulnerabili dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 o dal presente piano stralcio.

2. Le disposizioni di questo Titolo IV si applicano quindi nelle aree complessivamente individuate nelle cartografie del piano stralcio come aree caratterizzate da pericolo idrogeologico, in scala 1:5.000, indipendentemente dal fatto che in esse siano perimetrate aree a rischio.

3. Le aree di pericolo idrogeologico ai sensi del precedente comma sono definite nell'allegato B alle presenti norme e sono:

- a) l'alveo di piena ordinaria compreso nella fascia fluviale A;
- b) le fasce fluviali delle categorie A, B e C;
- c) le aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali;
- d) le aree a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa da dissesti di versante.

4. Le aree di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono perimetrate nella "Carta delle fasce fluviali"; le aree di cui al punto d) sono perimetrate nella "Carta della pericolosità da fenomeni di frane e colate".

#### **ARTICOLO 33. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio osservando le cautele, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalle presenti norme di attuazione.

2. Nelle aree individuate, delimitate e perimetrate dal presente piano stralcio le prescrizioni relative alle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico e le prescrizioni relative alle aree a rischio idrogeologico si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva specifica finalità

3. Le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al comma precedente, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.



4. Tutte le nuove attività opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi avviati nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8, commi 4-6, e all'articolo 20, commi 4-6.
5. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentiti nelle fasce fluviali nonché nelle aree a pericolosità da dissesti di versante lo studio di compatibilità idraulica o idrogeologica ovvero, nei casi in cui lo studio non è previsto, il provvedimento di autorizzazione o concessione, verificano che non vengano create nuove condizioni di rischio incompatibili con il livello di rischio accettabile di cui all'articolo 2.
6. Nelle aree esterne ai perimetri urbani di tutte le fasce fluviali ogni riferimento contenuto nelle presenti norme alle fasce di rispetto si intende riferito a fasce di territorio profonde almeno quanto la larghezza della porzione interessata del corso d'acqua misurata dal limite esterno della sponda o dal piede arginale, e comunque non inferiori a dieci metri.
7. In tutte le fasce fluviali, nei locali interrati o comunque posti sotto il livello della piena di riferimento è vietato detenere macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d'uso potenzialmente inquinanti. L'uso e la fruizione dei predetti locali sono comunque subordinati alla adozione dei piani di protezione civile e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

**ARTICOLO 34.            *Criteri e linee guida per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico nelle fasce fluviali e nelle aree di pericolo da dissesti di versante.***

1. Gli interventi di riqualificazione e recupero ambientale promossi dall'Autorità di bacino e dalle amministrazioni competenti nelle aree di interesse del piano stralcio rispondono alle finalità di ripristinare le zone umide, sviluppare la biodiversità e le specie vegetali autoctone, rispettare i processi naturali spontanei, ripristinare le zone umide ed i corridoi e la rete ecologica.
2. L'Autorità di bacino promuove ogni utile iniziativa con i Comuni e gli altri soggetti interessati per acquisire ed utilizzare aree utili per l'incremento e la realizzazione di zone di esondazione controllata.

**ARTICOLO 35.            *Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche.***

1. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentite esclusivamente le derivazioni idriche superficiali, per le stesse finalità di cui al successivo comma.
2. Nelle fasce fluviali A e B, nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato, nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante e nelle aree a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante, ogni nuova captazione o derivazione di risorse idriche superficiali e sotterranee può essere consentita solo per gli usi potabili, per gli usi dell'agricoltura tradizionale o comunque già esistente, per gli usi connessi alle attività agrosilvopastorali, per il rifornimento di serbatoi antincendio.
3. In applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 275/1993 e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, l'Autorità di bacino regionale esprime il parere sulla compatibilità delle domande per autorizzazioni a ricerca e per nuove concessioni di risorse idriche, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico.



**ARTICOLO 36.           Esercizio delle attività agricole.**

1. In tutte le fasce fluviali, entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua è vietato l'esercizio dell'agricoltura.
2. In tutte le fasce fluviali e in tutte le aree pericolose per dissesti di versante, mediante l'avvio di progetti compresi nel programma triennale di interventi di cui all'articolo 52:
  - a. i metodi di irrigazione non compatibili con le esigenze dell'equilibrio idrogeologico dei terreni, individuati dall'Autorità di bacino, sono sostituiti entro due anni dall'adozione del piano;
  - b. sono incentivate le colture ad alto fusto e le colture estensive anche prative, ove compatibili con l'equilibrio idrogeologico dei terreni;
  - c. sono incentivate le colture frutticole e le altre che non impegnino tutta la superficie del terreno agricolo esistente lungo i versanti collinari fino alla quota media di metri 400;
  - d. sono individuate modalità opportune di lavorazione dei suoli agricoli.
3. Nelle aree pericolose per dissesti di versante sono vietati nuovi interventi di bonifica di terreni umidi e di irrigazione di terreni aridi. Tutti i nuovi interventi di natura agro-forestale devono essere realizzati senza comportare esboschi né modifiche dello stato dei luoghi tali da compromettere le condizioni di stabilità
4. L'Autorità di bacino promuove azioni coordinate con altri enti pubblici con l'obiettivo di inserire aziende agricole delle aree oggetto del piano all'interno del quadro comunitario di misure agroambientali previste nell'ambito dei programmi per l'impiego dei fondi strutturali 2000-2006 in particolare allo scopo di:
  - a) contenere gli effetti negativi di alcune tecniche agricole sull'equilibrio idrogeologico dei terreni;
  - b) avviare sperimentazioni di turnazioni di riposo nella lavorazione dei terreni;
  - c) ristrutturare i sistemi irrigui;
  - d) trasformare determinati seminativi in prati permanenti o pascoli;
  - e) introdurre le minime lavorazioni meccaniche del suolo per la conservazione della struttura e l'accrescimento ponderale della materia organica dei suoli.
5. L'Autorità di bacino promuove inoltre l'adozione delle medesime tipologie di sistemazione superficiale dei suoli di montagna e di collina.

**ARTICOLO 37.           Esercizio delle attività silvocolturali.**

1. In tutte le fasce fluviali, entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua è vietato il taglio della vegetazione riparia naturale, a meno che non sia necessario per ripristinare l'officiosità dei corsi d'acqua.
2. Nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante il taglio dei boschi o di singoli individui arborei isolati o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza è consentito esclusivamente per la realizzazione degli interventi previsti dalle presenti norme di attuazione. Nei tagli di colture arboree da frutto o da legno regolati dalle norme di settore vigenti



l'Amministrazione concedente ne accerta la compatibilità idrogeologica. Il patrimonio forestale esistente è orientato verso l'assetto ad alto fusto disetaneo, mantenendo le radure.

3. In tutte le aree di interesse del piano stralcio sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale. I rimboschimenti devono avere forma ed andamento irregolari ogni qualvolta l'andamento e le caratteristiche dei terreni lo consentano e non devono aumentare le condizioni di pericolo o di rischio.

4. I vigenti piani di assestamento forestale raccolgono l'indicazione dei precedenti commi, disciplinano i lavori di sistemazione idraulico-forestale e non ammettono altre attività o interventi incompatibili con le condizioni di rischio o di pericolo.

#### **ARTICOLO 38.           Disciplina delle attività estrattive.**

1. In preparazione del parere di cui all'articolo 7, comma 2, il piano di settore della Regione Campania in materia di attività estrattive è sottoposto ad uno studio di compatibilità idraulica e idrogeologica ai sensi degli articoli 40 e 48 delle presenti norme di attuazione.

2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive limitino per quanto possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia dei luoghi.

3. I depositi temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono consentiti nelle sole fasce fluviali C e nelle aree a rischio idrogeologico medio e moderato, purchè all'interno delle aree di estrazione autorizzate ed operative, conformemente alle autorizzazioni ottenute ed a condizione che l'esistenza e le modalità di costituzione dei depositi ed i relativi termini siano comunicati all'Autorità di bacino.

4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato, negli alvei di piena ordinaria e nelle fasce fluviali A l'estrazione di materiali litoidi cessa entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano, a meno che non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell'efficienza delle opere idrauliche, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree circostanti, in conformità con la normativa di settore vigente.

5. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato nonché a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da instabilità di versante, sono sospese tutte le attività estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo, dalle quali derivi un grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o di mitigazione del rischio, salvi gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni. Le condizioni di grave pericolo di dissesto dovranno essere accertate dall'Amministrazione concedente sulla base di uno studio di compatibilità idrogeologica.



6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da dissesti di versante molto elevato ed elevato, negli alvei di piena ordinaria, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante è inibito l'aumento di produzione delle attività estrattive esistenti.

7. Nelle aree oggetto del piano, l'escavazione di materiale sciolto o litoide a fini di ricerca archeologica è ammessa previo studio di compatibilità idraulica e idrogeologica e a condizione di ricollocare il materiale scavato nello stesso sito o nella stessa zona di scavo.

8. Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse e quelle in corso di dismissione in attuazione del presente piano, sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in applicazione della normativa regionale di settore.

## **CAPO II. DISCIPLINA SPECIFICA DELLE FASCE FLUVIALI.**

### **ARTICOLO 39. *Disciplina dell'assetto idrografico.***

1. I provvedimenti regionali che autorizzano la regolazione del corso di fiumi e torrenti, gli interventi di bonifica ed altre opere o attività estrattive dagli alvei capaci di incidere sul regime delle acque valutano preventivamente - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994 - anche gli effetti sulle condizioni di pericolo e rischio idraulico esistenti in tutte le tipologie di fasce fluviali delimitate dal presente piano.

2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua ammissibili nelle diverse fasce fluviali ed aree a rischio idraulico ai sensi delle presenti norme sono indicati nell'Allegato C.

3. In tutte le fasce fluviali delimitate nel bacino è vietato l'impianto di nuove colture arboree produttive per una larghezza di almeno 15 metri dal ciglio della sponda dei corsi d'acqua. Le coltivazioni in corso in tale larghezza alla data di entrata in vigore del presente piano proseguono fino alla naturale scadenza delle concessioni.

4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 37/1994, nelle fasce fluviali le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, recante "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali", sono subordinate alla presentazione e all'approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico e idrogeologico, alla ricostruzione dell'ambiente fluviale tradizionale, all'incremento della biodiversità e del livello di interconnessione ecologica tra aree naturali. In mancanza di tali programmi, sono vietate nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali e non sono rinnovate quelle giunte a scadenza.

5. Sono vietate tutte le opere idrauliche, le costruzioni ed i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati ed ostacoli nonché scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini.

6. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentite esclusivamente le opere di regimazione idraulica strettamente necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità

7. Nelle fasce fluviali A e B, e salvo quanto disposto dal precedente comma, in tutto il territorio oggetto del piano stralcio sono inibite le aperture di nuovi fossi o canali per qualsiasi uso, la variazione dei tracciati di quelli esistenti, l'intubazione o la tombatura dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi di mitigazione del rischio e quelli previsti dal piano di bacino.

8. Ove la realizzazione di opere idrauliche e gli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua prevedano anche il prelievo di materiali litoidi il progetto esecutivo individua le quantità da asportare, ne indica la destinazione e ne stima gli effetti sotto il profilo idraulico, morfologico e ambientale proponendo eventuali misure di compensazione.

9. Gli interventi di manutenzione idraulica nelle fasce fluviali e nelle aree perimetrate a rischio idraulico devono comunque conservare i caratteri naturali esistenti degli alvei, tutelare la biodiversità degli ambienti fluviali, assicurare l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovere gli ostacoli al libero deflusso delle acque. Gli eventuali prelievi di materiali litoidi connessi all'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica, da individuarsi nel progetto esecutivo con riferimento alle tipologie ed alle quantità asportate, sono ammessi solo se finalizzati al mantenimento ed al ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche, alla conservazione dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati.

#### **ARTICOLO 40. Studio di compatibilità idraulica.**

1. Fermo restando quanto stabilito per fattispecie specifiche dalle presenti norme di attuazione, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato nonché nelle fasce fluviali A e B sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica contenente valutazioni e verifiche sulla ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti, salvo che non sia altrimenti stabilito dalle presenti norme, è subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilità idraulica da parte della competente autorità idraulica. Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania, in quanto applicabili, fatta salva la disposizione dell'ultimo comma.

2. Gli studi di compatibilità idraulica sono predisposti secondo le indicazioni dell'Allegato E alle presenti norme.

3. Ciascuno studio di compatibilità idraulica:

- è firmato da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale idoneo;
- offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;
- verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento;



- verifica, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche per consentirli stabilite dalle presenti norme di attuazione.
- verifica l'entità dei dissesti idraulici attivi o potenziali che interessano le aree a rischio e le aree di pericolo idraulico perimetrate nel presente piano stralcio;
- verifica con precisione le interferenze tra i dissesti idraulici presenti o potenziali con le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate;
- verifica, in particolare, che non vengano create nuove condizioni di rischio incompatibili con la soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2.

**ARTICOLO 41.           Aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali.**

1. Ai tratti dei corsi d'acqua prevalentemente montani che non sono compresi nelle fasce fluviali e che presentano i pericoli di esondazione individuati dal piano stralcio si applicano le disposizioni generali per le aree a rischio idraulico di cui all'articolo 8 delle presenti norme.
2. Gli stessi tratti di corso d'acqua sono presi in considerazione dai piani urgenti di protezione civile ciascuno in funzione dei livelli di pericolo messi in evidenza dal piano stralcio.
3. Relativamente ai corsi d'acqua di cui ai precedenti commi è stabilita una fascia di rispetto pari alla larghezza del corso d'acqua misurata dalle rive o dalle opere di difesa idraulica. In tale fascia sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che l'Autorità di Bacino esprima un parere favorevole subordinato alla presentazione di uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a determinare l'inondabilità delle aree interessate e redatto secondo i criteri di cui all'Allegato E.

**ARTICOLO 42.           Interventi sul patrimonio edilizio.**

1. In tutte le fasce fluviali sono stabilite:
  - a) una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a metri dieci sia all'interno che all'esterno del perimetro dei centri edificati;
  - b) una fascia di rispetto pari alla larghezza del corso d'acqua misurata dalle rive o dalle opere di difesa idraulica in cui sono possibili gli interventi urbanistico-edilizi consentiti dalle presenti norme.

Le distanze predette si misurano dal limite più esterno delle sponde dei corsi d'acqua o dal piede arginale ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno.
2. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentiti esclusivamente gli interventi di rimozione di manufatti esistenti e le demolizioni senza ricostruzione.
3. Fermo restando quanto disposto nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle fasce fluviali A si applicano al patrimonio edilizio esistente le previsioni di cui all'articolo 13, ad esclusione di quelle previste nel comma 2, lettera e).

4. Sono consentite l'installazione di manufatti e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile, previo parere positivo dell'Autorità di bacino.

5. Fermo restando quanto disposto nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle fasce fluviali B si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dagli articoli 16, 17 e 18.

6. Ad integrazione della disciplina di cui al precedente comma, nelle fasce fluviali B, con esclusivo riferimento agli edifici a servizio delle attività agricole ovvero di residenza dei conduttori del fondo ed inoltre per le finalità dell'agriturismo compatibile, sono consentiti per una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di adozione del piano nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici, a condizione di collocare le superfici abitabili o comunque utili a quote superiori alla piena di riferimento.

7. Nelle fasce fluviali C, fatto salvo quanto stabilito per le aree a rischio idraulico in esse eventualmente comprese e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, è consentito ogni tipo di intervento previsto dagli strumenti urbanistici vigenti purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere di cui all'Allegato G e purché il relativo progetto preveda le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.

**ARTICOLO 43.            *Realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle fasce fluviali.***

1. Fermo restando quanto stabilito nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, tutti i nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubblici e di interesse pubblico ammissibili nelle fasce fluviali:

- sono accompagnati dal piano di manutenzione di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 554/1999;
- sono assoggettati ad uno studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'articolo 40 delle presenti norme di attuazione, salve le eccezioni specifiche stabilite dalle presenti norme.

2. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentiti esclusivamente gli attraversamenti di sottoservizi a rete.

3. Nelle fasce fluviali A sono consentiti esclusivamente:

- a) la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili dall'autorità competente, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile;
- b) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio, purché senza aumento di capacità depurativa o di capacità di smaltimento che non derivino da innovazione tecnologica;



- c) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idraulica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative.
4. Nelle fasce fluviali B, oltre agli interventi ammissibili nelle fasce A, è consentita la realizzazione di sottoservizi a rete i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile, nonché le nuove costruzioni isolate a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree inondabili ed a condizione che il livello del primo solaio di calpestio e delle vie di accesso siano posti a quota compatibile con la piena di riferimento.
5. Nelle fasce fluviali C è consentito ogni tipo di intervento purché previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità (Allegato G), coerentemente con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali.
6. In conformità a quanto disposto nel comma 1, tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque o di smaltimento o stoccaggio anche provvisorio di rifiuti ammissibili nelle fasce fluviali sono assoggettati anche ad uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48 delle presenti norme di attuazione.

**ARTICOLO 44.                    *Individuazione e delimitazione delle sottofasce B1, B2, B3.***

1. Sulla base di studi specifici di approfondimento del presente piano, realizzati direttamente dall'Autorità di Bacino su aree di particolare interesse, ovvero proposti dalle Pubbliche Amministrazioni anche su istanza di soggetti privati, e sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, la fascia B potrà essere suddivisa in tre sottofasce, definite come all'allegato B delle presenti norme, caratterizzate da tre livelli di pericolosità idraulica e da rispettive norme di attuazione differenziate.
2. Gli studi e le indagini di approfondimento per la delimitazione delle sottofasce dovranno essere realizzati in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'allegato E alle presenti norme.
3. Fino alla delimitazione delle sottofasce B1, B2 e B3, nell'intera fascia B continuano a valere le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 delle presenti norme.

**ARTICOLO 45.                    *Disposizioni comuni per le sottofasce B1, B2, B3.***

1. Nelle sottofasce B1, B2, B3 il Piano persegue gli obiettivi di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, nonché di conservare e migliorare le caratteristiche naturali ed ambientali.
2. Nelle sottofasce B1, B2, B3 sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, le zone di riserva e le zone con vegetazione naturale.
3. Nelle sottofasce B1, B2, B3 sono vietati:
- l'apertura di discariche pubbliche o private, anche se provvisorie;
  - l'apertura di impianti di smaltimento o trattamento di rifiuti solidi;

- il deposito a cielo aperto di qualunque materiale o sostanza inquinante o pericolosa (ivi incluse autovetture, rottami, materiali edili e similari);
  - l'escavazione o il prelievo, in qualunque forma o quantità di sabbie, ghiaie e di altri materiali litoidi.
4. Nelle sottofasce B1, B2, B3 sono inoltre vietati interventi o strutture, in presenza di rilevati arginali, che tendano ad orientare la corrente in piena verso i rilevati, ovvero scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano aumentare le infiltrazioni nelle fondazioni dei rilevati.
5. Nelle sottofasce B1, B2, B3, infine, qualunque opera volta alla protezione dal rischio idraulico di edifici, strade, fondi agricoli, piani interrati, ecc., deve essere realizzata in modo tale da non indurre aumento del rischio verso altri beni esposti.

**ARTICOLO 46.                   Disciplina specifica delle sottofasce B1, B2, B3.**

1. Nella sottofascia B1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 16 delle presenti norme in merito alle aree a rischio idraulico elevato, sono consentiti:
- le edificazioni isolate compatibili con la presente normativa, a condizione che il livello del primo solaio di calpestio e delle vie di accesso siano poste a quota non inferiore a m 1,20 sul livello della piena di riferimento;
  - i cambi di destinazione d'uso da aree incolte o agricole ad aree rinaturalizzate;
  - le sistemazioni in attuazione delle eventuali previsioni di parchi fluviali incluse anche in piani sovracomunali;
  - per gli edifici esistenti, interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione tassativa dell'utilizzazione di piani interrati, e con possibilità di realizzazione di incrementi di volume per sola sopraelevazione purché compatibile con il livello della piena di riferimento.
2. Nella sottofascia B2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 delle presenti norme in merito alle aree a rischio idraulico medio, sono consentiti:
- le edificazioni isolate compatibili con la presente normativa;
  - l'edificazione di insediamenti di tipo produttivo, che non costituiscano ampliamento con soluzione di continuità di edificazione rispetto a centri o nuclei urbani esistenti.

Tali edificazioni sono consentite a condizione che:

- il livello del primo solaio di calpestio e delle vie di accesso siano poste a quota non inferiore a m 0,80 sul livello della piena di riferimento;
- eventuali processi produttivi non producano rifiuti classificabili come tossici e nocivi, secondo quanto stabilito al punto 1.2 delle "Disposizioni per la pratica applicazione dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, concernente le smaltimento dei rifiuti (deliberazione 27.07.84)", emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82.

Nella sottofascia B2 sono inoltre consentiti:



- i cambi di destinazione d'uso da aree incolte o agricole ad aree rinaturalizzate con colture arboree;
  - le sistemazioni in attuazione delle eventuali previsioni di parchi fluviali incluse anche in piani sovracomunali;
  - per gli edifici esistenti, interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione tassativa dell'utilizzazione di piani interrati, e con possibilità di realizzazione di incrementi di volume per sola sopraelevazione purché compatibile con il livello della piena di riferimento.
3. Nella sottofascia B3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 delle presenti norme in merito alle aree a rischio idraulico moderato, sono consentiti:
- espansioni insediative di tipo produttivo o di tipo residenziale comprendenti eventuali piani interrati, purché protetti da argini elevati fino ad una quota non inferiore a 0,40 m sul livello della piena di riferimento e purché sia dimostrata la tenuta idraulica dei volumi interrati;
  - per gli edifici esistenti, interventi fino alla ristrutturazione edilizia.

### **CAPO III. DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE DI PERICOLO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

#### **ARTICOLO 47. *Criteri, modalità e linee guida per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa, sistemazione ed uso del suolo.***

1. I provvedimenti regionali che autorizzano le opere di difesa dai dissesti di versante ne valutano preventivamente anche gli effetti sulle condizioni di rischio idrogeologico esistenti in tutte le tipologie di aree perimetrate a rischio da dissesti di versante.
2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa ammissibili nelle diverse aree di pericolo da dissesti di versante e nelle aree a rischio da dissesti di versante ai sensi delle presenti norme sono indicati nell'Allegato D.
3. Nelle aree di pericolo da dissesti di versante delimitate dal piano l'approvazione dei progetti delle opere e degli interventi di difesa dai dissesti di versante è subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma.
4. Gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione e protezione nelle aree di pericolo e nelle aree a rischio da dissesti di versante devono comunque garantire le condizioni di stabilità dei versanti, tutelare l'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, evitare l'erosione del suolo, ridurre i deflussi idrici superficiali, aumentare i tempi di corrivazione.
5. Lungo tutti i crinali, principali o secondari, sovrastanti i territori oggetto delle presenti norme, l'esecuzione di movimenti di terra e di sbancamenti per interventi consentiti e regolarmente autorizzati, anche dovuti a ragioni di sicurezza, che comportino importanti variazioni nella geometria del pendio, è subordinata alla formazione di uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48, recante

considerazioni relative agli specifici effetti sull'equilibrio idrogeologico. Sono fatte salve le condizioni di urgenza per motivi di protezione civile.

**ARTICOLO 48. Studio di compatibilità idrogeologica.**

1. Fermo restando quanto stabilito per fattispecie specifiche dalle presenti norme di attuazione, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante nonché nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante, sono accompagnati da uno studio di compatibilità idrogeologica contenente valutazioni e verifiche sulla ammissibilità la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti, salvo che non sia specificamente altrimenti stabilito, è subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilità idrogeologica da parte della competente autorità. Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania, in quanto applicabili, fatta salva la disposizione dell'ultimo comma.

2. Gli studi di compatibilità idrogeologica sono predisposti secondo le indicazioni dell'Allegato F alle presenti norme.

3. Ciascuno studio di compatibilità idrogeologica:

- è firmato da un tecnico iscritto ad albo professionale idoneo;
- offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;
- verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal presente piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento.
- verifica, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche per consentirli stabilite dalle presenti norme di attuazione.
- verifica l'entità dei dissesti attivi o potenziali che interessano le aree a rischio e le aree di pericolo da instabilità di versante perimetrate nel presente piano stralcio;
- verifica con precisione le interferenze tra i dissesti di versante presenti o potenziali con le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate;
- verifica, in particolare, che non vengano create nuove condizioni di rischio incompatibili con la soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2.

**ARTICOLO 49. Gestione dei vincoli idrogeologici.**

1. L'autorità amministrativa competente estende ai territori delimitati e perimetrati dal presente piano la tutela assicurata dal vincolo idrogeologico, ove non esistente.



2. Con riferimento alle aree pericolose o alle aree a rischio delimitate o perimetrate dal piano stralcio che siano anche soggette a vincolo idrogeologico:

- a) l'esenzione totale o parziale dal vincolo idrogeologico è sempre negata;
- b) non è consentito il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive;
- c) le ulteriori limitazioni dei pascoli deteriorati ai fini della ricostituzione della cotica erbosa sono stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) le autorizzazioni alle trasformazioni colturali considerano con particolare attenzione l'esigenza di prevenire erosioni dei suoli e squilibri idraulici;
- e) qualsiasi utilizzazione ed opera che possa comportare distruzione della vegetazione o modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, e che sia consentita dalle presenti norme, deve essere espressamente autorizzata dall'autorità forestale competente;
- f) l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale tiene comunque sempre conto della situazione di rischio o pericolo idrogeologico disciplinata dal presente piano stralcio.

3. L'autorità competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923 i boschi che, per la loro particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.

**ARTICOLO 50.        *Interventi sul patrimonio edilizio nelle aree di pericolo da dissesti di versante.***

1. Fermo restando quanto disposto nel Titolo III per le aree a rischio da dissesti di versante, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle aree di pericolo molto elevato da dissesto di versante si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dall'articolo 25, ad esclusione di quanto previsto nel comma 2, lettera d), dello stesso articolo 25.

2. Fermo restando quanto disposto nel Titolo III per le aree a rischio da dissesti di versante, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle aree di pericolo elevato da dissesti di versante si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dall'articolo 28.

3. Ad integrazione della disciplina di cui al precedente comma nelle aree di pericolo elevato da dissesti di versante:

- a. con riferimento agli edifici a servizio delle attività agricole, ovvero di residenza dei conduttori del fondo, ed inoltre per le finalità dell'agriturismo compatibile, sono consentiti esclusivamente e per una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di adozione del piano nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici;
- b. sono consentite l'installazione di manufatti e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.

4. Nelle aree di pericolo medio e basso da dissesti di versante, fatto salvo quanto stabilito per le aree a rischio da dissesti di versante in esse eventualmente comprese e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, è consentito ogni tipo di intervento ammesso dagli strumenti urbanistici vigenti purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere di cui all'Allegato D e purché il relativo progetto preveda le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile. In ogni caso gli interventi non dovranno comportare aumento della pericolosità idrogeologica, ponendo dunque particolare attenzione nella esecuzione di tagli, scavi e sbancamenti e nelle opere di regimazione delle acque

**ARTICOLO 51.            *Realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolo da dissesti di versante.***

1. Fermo restando quanto stabilito nel Titolo II per le aree a rischio da dissesti di versante e nell'articolo 33, commi 2 e 3, tutti i nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubblici e di interesse pubblico ammissibili nelle aree di pericolo da instabilità di versante:

- a) sono accompagnati dal piano di manutenzione di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 554/1999;
- b) sono assoggettati ad uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48 delle presenti norme di attuazione.

2. Nelle aree di pericolo molto elevato da dissesti di versante è consentita esclusivamente la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idrogeologica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative.

3. Nelle aree di pericolo elevato da dissesti di versante, oltre agli interventi ammissibili nelle aree di pericolo molto elevato, è consentita la realizzazione di sottoservizi a rete i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.

4. Nelle aree a di pericolo medio e basso da dissesti di versante è consentito ogni tipo di intervento purché previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità (Allegato F), coerentemente con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali.

5. In conformità a quanto disposto nel comma 1, tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque o di smaltimento o stoccaggio anche provvisorio di rifiuti ammissibili nelle aree di pericolo medio e basso da dissesti di versante sono assoggettati ad uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48.

6. Nelle aree di pericolo da dissesti di versante le nuove opere pubbliche consentite non possono comportare modificazioni importanti nella geometria naturale dei pendii. Eventuali terrazzamenti strettamente necessari e approvati dal provvedimento di autorizzazione o di concessione devono essere accompagnati da verifiche di stabilità di tipo geotecnico e devono utilizzare tecniche a basso impatto ambientale.



## **TITOLO V.      ATTUAZIONE DEL PIANO.**

### **ARTICOLO 52.            Modalità e strumenti di attuazione.**

1. I mezzi di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico sono:

- a) gli interventi identificati nella relazione illustrativa, nelle relazioni tecniche, nelle cartografie e negli altri elaborati di piano;
- b) i programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della legge quadro sulla difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni, con contenuti e graduazione delle priorità che la stessa Autorità desume dal quadro generale degli interventi, dalle linee guida per la redazione delle proposte d'intervento e dal quaderno delle opere tipo di cui all'articolo 2 delle presenti norme;
- c) gli accordi di programma per l'esecuzione dei programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 bis, della legge n. 183/1989 e dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000;
- d) il programma di interventi da predisporre a cura dell'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 142 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) allo scopo di partecipare alla ripartizione dell'apposito fondo per gli anni 2002 e 2003 destinato tra l'altro al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio;
- e) le attività dell'Autorità di bacino per la ricerca e l'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, intese istituzionali, accordi di programma allo scopo di promuovere o realizzare interventi per la tutela idrogeologica nel bacino;
- f) la promozione e l'adozione di provvedimenti amministrativi, anche non previsti dal piano stralcio, di competenza dell'Autorità di bacino, della Regione Campania, delle Province, degli enti locali, nonché di amministrazioni diverse anche di livello statale, allo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità del piano;
- g) l'impiego con soggetti pubblici e privati degli strumenti di tipo negoziale consensuale per il perseguimento degli obiettivi di tutela idrogeologica propri del piano stralcio (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato);
- h) i piani di adeguamento, di rilocalizzazione e di intervento che la Regione Campania approva in applicazione dell'articolo 1, commi 5 e 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei programmi e dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla legge n. 225/1992 ed all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

**ARTICOLO 53.           Vigilanza sull'attuazione del piano.**

1. L'Autorità di bacino:

- predispone il monitoraggio e valuta l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle azioni del piano;
- analizza le interazioni delle azioni programmate con il territorio interessato;
- elabora ed imposta le misure e le azioni correttive anche non comportanti varianti formali di piano.

2. Gli interventi oggetto dei piani triennali o dei piani straordinari per la difesa dal rischio idrogeologico sono attuati, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 51/1978 e successive modifiche ed integrazioni, direttamente dagli Enti individuati dall'Autorità di Bacino, ai quali il competente Settore Regionale deve subito accreditare il corrispondente importo, senza alcuna formalità ed ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge regionale 51/78.

3. Gli stessi Enti attuatori devono trasmettere con cadenza trimestrale, per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera F) della legge regionale 8/1994, all'Autorità di Bacino ed al competente Settore Regionale lo stato di attuazione dell'intervento.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 4, lettera G) della legge 183/1989 e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 8/1994, in caso di grave ritardo da parte degli Enti interessati nella attuazione degli interventi di cui ai precitati piani, l'Autorità di Bacino adotta la procedura di cui al citato articolo 12, comma 4, lettera G) della legge 183/1989.

**ARTICOLO 54.           Aggiornamento e varianti del piano.**

1. Il piano stralcio può essere integrato e sottoposto a varianti su iniziativa dell'Autorità di bacino, ovvero anche a seguito di istanze di soggetti pubblici e privati corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione, in relazione a:

- a. studi specifici corredati da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio prodotti da pubbliche amministrazioni;
- b. nuovi eventi idrogeologici da cui venga modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
- c. nuove emergenze ambientali;
- d. significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;
- e. acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, o storiche, provenienti da studi o dai risultati delle attività di monitoraggio del piano;
- f. variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;

2. Il piano stralcio ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione.

3. Le modifiche degli allegati tecnici del piano che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, non costituiscono varianti del piano e



sono approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.

**ARTICOLO 55.            *Programmazione finanziaria.***

L'Autorità di bacino predispone il piano finanziario per l'attuazione del piano stralcio, definisce i fabbisogni per la realizzazione degli interventi previsti ed in particolare precisa le forme di diversificazione delle risorse utilizzabili mettendo anche in evidenza i tempi ed i costi di investimento, i costi di gestione ed i potenziali benefici di ciascun intervento.



UNIONE EUROPEA



Programma  
Operativo  
Regionale  
Campania  
FESR 2007-2013



CITTA' DI SCAFATI

allegato n. 3

**STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICO REDATTO DAL CENTRO UNIVERSITARIO GRANDI RISCHI, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI RIPORTATE ALL'ART. 40 DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DEL FIUME SARNO, NONCHÉ SEGUENDO LE INDICAZIONI DELL'ALLEGATO E 'INDIRIZZI TECNICI**

Carta delle Fasce fluviali sottoperimetrazione

